



## **Regolamento per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di FASTeR – Federazione delle Associazioni Scientifiche dei Tecnici di Radiologia**

*Il presente regolamento è stato redatto sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 dello Statuto di FASTeR.*

### **Indizione assemblee elettorali**

L'Assemblea elettorale per eleggere il Consiglio di Amministrazione deve essere convocata a cura del Presidente di FASTeR – Federazione delle Associazioni Scientifiche dei Tecnici di Radiologia, di seguito FASTeR. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a undici membri. È composto da:

- membri di diritto nominati dalle associazioni scientifiche socie FASTeR (non più di uno per associazione);
- membri eletti dagli Ordini TSRM e PSTRP soci FASTeR in regola al momento delle elezioni con il versamento della quota associativa.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni fino all'assemblea che approva il bilancio consuntivo relativo al loro ultimo esercizio.

### **Validità dell'assemblea - quorum dei votanti**

L'assemblea è valida in prima convocazione in presenza della maggioranza degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero dei presenti aventi diritto.

La data della convocazione viene comunicata a ciascun associato dal Presidente mediante posta elettronica certificata e/o ordinaria, dandone la massima visibilità attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione (sito, social etc.), con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla prima convocazione.

Hanno diritto a partecipare alle votazioni dell'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa al momento delle elezioni.

Le deleghe sono ammesse da parte del legale rappresentante ad altro associato appartenente alla medesima associazione scientifica o Ordine TSRM e PSTRP.

### **Elettorato attivo e passivo ed equilibrio di genere**

In occasione del rinnovo degli organi sociali, le candidature dei membri eletti dagli Ordini TSRM e PSTRP devono pervenire al Consiglio di Amministrazione almeno dieci giorni prima dell'assemblea in prima convocazione a mezzo PEC.

Tutti gli iscritti agli Albi TSRM di Ordini TSRM e PSTRP soci FASTeR che abbiano presentato la propria candidatura sono eleggibili, a maggioranza relativa dei voti, compresi i componenti uscenti del Consiglio di Amministrazione.

È possibile candidarsi singolarmente o in una lista.

I candidati devono essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione annuale dell'Ordine TSRM e PSTRP di appartenenza. Inoltre, essi devono essere iscritti ad un Albo TSRM di un Ordine TSRM e PSTRP in regola con il pagamento della quota associativa di FASTeR.

Hanno diritto di voto i legali rappresentanti delle Associazioni Scientifiche socie FASTeR e i legali rappresentati degli Ordini TSRM e PSTRP, o, in loro vece, i delegati precedentemente individuati appartenenti al medesimo Ordine TSRM e PSTRP, in regola con il pagamento della quota associativa di FASTeR.

I membri di diritto sono invece nominati dalle associazioni scientifiche socie FASTeR.

FASTeR elegge il proprio Consiglio di Amministrazione favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale.

### **Delibera e avviso di convocazione**

La delibera di indizione delle elezioni deve stabilire:

- le date di prima e seconda convocazione, gli orari (deve essere garantita la piena accessibilità oraria) e la sede di svolgimento delle operazioni elettorali;
- le modalità di voto, se cartaceo o elettronico.

L'avviso di convocazione, anche contestuale per le due convocazioni, deve essere inviato ai Soci FASTeR mediante posta elettronica certificata e/o ordinaria e/o posta prioritaria, almeno 15 giorni prima del termine fissato per l'inizio delle votazioni.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nei termini sopra riportati nel sito internet dell'Associazione ([www.associazionefaster.org](http://www.associazionefaster.org)).

### **Presentazione delle liste**

Sono eleggibili tutti gli iscritti in regola con il pagamento della tassa di iscrizione annuale dell'Ordine TSRM e PSTRP di appartenenza. Inoltre, devono essere iscritti ad un albo TSRM di un Ordine TSRM e PSTRP in regola con il pagamento della quota associativa di FASTeR, che potranno presentarsi singolarmente o nell'ambito di una lista.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a undici membri e la lista deve essere composta da un numero variabile di candidati tenendo in considerazione i membri di diritto nominati dalle associazioni scientifiche socie FASTeR (es. per 11 membri: qualora le

associazioni scientifiche socie FASTeR siano in numero pari a 7, il numero massimo di componenti della lista è pari a 4).

L'elenco delle associazioni scientifiche socie FASTeR è pubblicato sul sito FASTeR (<https://www.associazioneaster.org/index.php/chi-siamo/>).

Non è ammessa la candidatura in più liste. La presentazione della candidatura in una lista vale anche come presentazione di singola candidatura.

Le liste dovranno essere presentate con una denominazione che le identifichi e deve essere indicato un referente di lista. Se la presentazione della lista viene formalizzata attraverso l'invio di un messaggio PEC, quest'ultimo deve essere inviato a cura del referente di lista. Le liste o la singola candidatura dovranno, perentoriamente, essere presentate entro 10 giorni prima della data di svolgimento delle votazioni mediante PEC. In caso di mancato raggiungimento del quorum in prima convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate resteranno valide per la seconda convocazione.

Depositata la candidatura del singolo e / o della lista, il Presidente uscente, o un suo delegato, verifica entro 5 giorni dal deposito la regolarità della candidatura e comunica al singolo candidato o al referente della lista l'ammissione o l'esclusione della candidatura tramite la pubblicazione sul sito istituzionale di FASTeR. Le candidature singole e / o le liste verranno pubblicate sul sito FASTeR entro 5 giorni dalla data di svolgimento delle votazioni.

### **Sede e composizione dei seggi**

Il giorno della convocazione dell'assemblea elettorale all'orario di apertura della stessa come indicato nella lettera di convocazione, il Presidente uscente costituisce la Commissione elettorale o seggio elettorale (da qui in avanti commissione elettorale).

Il seggio, qualunque sia il luogo prescelto, deve essere allestito con cabine elettorali o comunque strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto.

All'interno del seggio elettorale deve essere messo a disposizione di tutti gli elettori l'elenco dei candidati ammessi singolarmente o per lista.

Non sono ammessi all'interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura ovvero altro materiale di propaganda elettorale, fatti salvi quelli in possesso degli elettori per uso personale.

La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti della Commissione elettorale che devono sovrintendere alle operazioni di voto. Se necessario, sarà a disposizione della Commissione elettorale il responsabile informatico ove previsto.

L'accesso è consentito agli elettori ed è limitato al tempo necessario all'espressione del voto.

Il seggio elettorale è composto:

a) dai tre più anziani di età presenti all'assemblea, diversi dal Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio di Amministrazione uscente e non facenti parte delle liste di candidati, due dei quali assumeranno la funzione di scrutatori;

b) dal più giovane d'età, presente all'assemblea, diverso dal Presidente uscente, non appartenente al Consiglio di Amministrazione uscente e non facente parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario.

I tre componenti più anziani individuano all'interno del seggio il Presidente di seggio.

Regolarmente costituita la commissione elettorale, il Presidente uscente termina le proprie funzioni in ambito elettorale.

### **Schede elettorali e operazioni di voto**

Sulle schede sono riportati uno spazio per indicare il nome della lista e di seguito linee orizzontali in numero pari ai componenti da eleggere. Il votante potrà indicare il nome della lista oppure, in alternativa, i candidati. Nel caso la scheda contenga un numero superiore di preferenze rispetto agli eleggibili, il voto sarà attribuito ai primi in ordine di elenco sino al numero utile degli eleggibili.

Il Presidente uscente, all'ora fissata, dichiara aperta l'Assemblea e, dopo aver dato comunicazione delle procedure e delle modalità elettorali, provvede alla costituzione del seggio elettorale.

La Commissione elettorale verifica l'identità dell'elettore e il suo diritto al voto e la scheda per l'elezione del Consiglio di Amministrazione.

Il voto è segreto e personale. È ammessa la delega del legale rappresentante dell'Ordine TSRM e PSTRP ad un iscritto al medesimo Ordine TSRM e PSTRP.

La Commissione elettorale, verificata l'identità dell'elettore con documento in corso di validità e il suo diritto al voto, ne annota la presenza con l'apposizione della firma e riporta gli estremi del documento d'identità all'interno del registro elettorale, per poi procedere alla consegna della scheda elettorale.

Il voto potrà essere espresso per l'intera lista, riportando il nome della stessa, ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista, o ancora riportando uno o più nominativi dei candidati presenti nelle varie liste, ovvero il nominativo del candidato che si presenta singolarmente, nel limite massimo del numero dei componenti da eleggere.

La scheda cartacea deve essere inserita dall'elettore nell'apposita urna.

Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente di seggio dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio. Ultimato lo scrutinio, i risultati sono immediatamente proclamati.



Sono nulle le preferenze contenute in schede che presentino scritte o segni tali che possano far riconoscere l'identità dell'elettore. Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale.

Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze tra due o più candidati, viene proclamato il candidato più giovane.

Il Presidente di seggio notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti.

Il verbale deve contenere una graduatoria con l'indicazione di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione, i membri del Consiglio di Amministrazione eletti si riuniscono su convocazione del consigliere più anziano di età per procedere alla distribuzione delle cariche istituzionali.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire che la nomina dei Consiglieri avvenga mediante invio per posta elettronica della scheda elettorale, qualche giorno prima dell'assemblea che comunicherà l'esito delle votazioni, in modo da garantire l'anonimato del votante.

### **Voto per corrispondenza**

Qualora esplicitamente richiamato nella Convocazione dell'Assemblea elettiva per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, è ammesso il voto per corrispondenza.

Il voto per corrispondenza prevede la partecipazione del rappresentante designato in assemblea con mezzi di telecomunicazione che consentono l'intervento in assemblea e l'espressione del diritto di voto senza la necessaria presenza fisica dei soci in un unico luogo.

Qualora si adottasse il voto per corrispondenza, saranno ritenuti validi i voti ricevuti a mezzo PEC all'indirizzo indicato in convocazione e nella finestra temporale ivi descritta. Saranno ritenuti validi solo i voti pervenuti dalle Associazioni Scientifiche socie FASTeR e dagli Ordini TSRM e PSTRP soci FASTeR in regola con il pagamento della quota associativa.

*Versione 01 del 20/04/2021*